

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/42 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2021****che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2023, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2022.
- (4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2023.
- (5) È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (7) Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2022,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1) nell'allegato II la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile	2022
Belgio	471 996
Bulgaria	797 255
Cechia	848 107
Danimarca	783 029
Germania	4 522 439
Estonia	193 576
Irlanda	1 186 282
Grecia	1 796 193
Spagna	4 797 439
Francia	6 726 426
Croazia	403 228
Italia	3 628 529
Cipro	47 648
Lettonia	319 140
Lituania	578 515
Lussemburgo	33 432
Ungheria	1 305 715
Malta	5 244
Paesi Bassi	609 775
Austria	677 582
Polonia	3 391 233
Portogallo	685 528
Romania	1 919 363
Slovenia	131 530
Slovacchia	396 034
Finlandia	517 532
Svezia	685 904»;

2) nell'allegato III la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile	2022
Belgio	472,0
Bulgaria	799,0
Cechia	847,1
Danimarca	782,3

Germania	4 522,4
Estonia	193,6
Irlanda	1 186,3
Grecia	1 980,2
Spagna	4 856,0
Francia	6 726,4
Croazia	403,2
Italia	3 623,1
Cipro	47,6
Lettonia	318,9
Lituania	578,5
Lussemburgo	33,4
Ungheria	1 275,5
Malta	5,2
Paesi Bassi	609,7
Austria	677,6
Polonia	3 376,7
Portogallo	685,6
Romania	1 919,4
Slovenia	131,5
Slovacchia	394,5
Finlandia	517,5
Svezia	685,9».